

Infrarosso

La supercensura del signor Procuratore

Le peripezie subite dai film di Visconti e Antonioni hanno dimostrato: 1. che l'attuale legislazione sulla censura è antiquata, contraddittoria, incostituzionale; 2. che, andando al di là di ciò che la stessa legislazione permette, si è colpita ingiustamente la libertà con iniziative e provvedimenti contrari alla lettera e allo spirito del nostro ordinamento.

di Pietro Nuvolone

Le vicende di *Rocco e i suoi fratelli* di Visconti e de *L'avventura* di Antonioni hanno richiamato in modo drammatico l'attenzione dei cittadini sul problema dei rapporti tra libertà e censura e sugli abusi di potere che si commettono nel nostro paese per influenzare in un determinato senso la produzione e la creazione delle opere cinematografiche.

Che in materia di spettacoli cinematografici la censura possa essere ammessa si discute, e i pareri sono tuttora discordi. Secondo alcuni, il principio stabilito dall'art. 33 della Costituzione, per cui «*l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*», e la norma dell'art. 21 della Costituzione stessa, secondo la quale «*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*», precluderebbero la possibilità di esercitare una *censura preventiva* anche in materia di spettacoli cinematografici e teatrali.

Secondo altri, posto che il divieto di censura preventiva è contenuto, sempre nell'art. 21 Cost., esclusivamente in tema di stampa, se ne deve dedurre che per gli spettacoli tale divieto non sussiste. Personalmente, ritengo che questa opinione sia la più fondata. Però, i limiti della censura amministrativa sono chiaramente indicati nell'ultimo comma dell'art. 21 stesso, che dispone: «*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni*».

Da questa disposizione emerge inequivocabilmente che la censura preventiva — là dove non è espressivamente vietata, come per la stampa — è costituzionalmente legittima solo per impedire le offese al *buon costume*. Ora, il concetto di «*buon costume*» è un concetto che ha una sua precisa accezione giuridica: la si deduce dal codice penale, che distingue le offese al buon costume dalle offese alla morale, alla religione, al governo, ecc.; sono offese al buon costume quelle che attengono alla sfera del riserbo sessuale, e cioè del pudore. Il regolamento annesso al R. D. 24 settembre 1923 n. 3287 prevede, invece, un amplissimo controllo preventivo anche in materia di «*morale*», di «*reputazione e decoro nazionale*», di «*ordine pubblico*», di «*buoni rapporti internazionali*», di «*prestigio e decoro delle istituzioni e autorità pubbliche*», di «*decoro e prestigio dei funzionari e agenti della forza pubblica, dell'esercito e della marina*», di «*incitamento all'odio fra le classi sociali*», di «*delitti o suicidi impressionanti*».

Queste forme, tuttora in vigore, sono palesemente incostituzionali, perché ammettono una censura al di là dei limiti, quelli del *buon costume*, espressamente stabiliti dalla Costituzione. Purtroppo, invece, si ha spesso l'impressione che il controllo preventivo venga prevalentemente esercitato per impedire spettacoli ideologicamente non conformisti anziché per impedire spettacoli contrari al sentimento del pudore.

La censura preventiva appartiene alla competenza dell'autorità amministrativa.

Una commissione di 1. grado, di cui fa parte anche un alto magistrato, ha il compito di sottoporre a revisione tutte le pellicole; nessuna pellicola può essere proiettata in pubblico senza il nulla osta di tale organo centrale, senza incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale; una commissione di 2. grado ha, poi, il compito di sottoporre a ulteriore revisione, in sede di appello, la pellicola stessa, in qualunque momento, qualora ne riceva l'ordine dal Ministero, che può agire di propria iniziativa e su segnalazione di autorità, enti pubblici, privati cittadini. Questo potere di revisione, senza limiti di tempo, costituisce una grave infrazione a quel principio della *certezza del diritto*, che è basilare per ogni stato moderno. Tale principio reca con sé che, a un certo punto, ogni cittadino possa sapere ciò che è definitivamente permesso e ciò che è definitivamente vietato, senza vivere in una perenne incertezza, sotto la spada di Damocle dei poteri discrezionali dell'autorità.

Una riforma della legislazione cinematografica, che abroghi le disposizioni incompatibili con la Costituzione, che restringa, quindi, i compiti della censura amministrativa alla materia del buon costume, e che stabilisca un limite di tempo oltre il quale la revisione non è più possibile, appare indiscutibilmente urgente. Comunque, anche secondo la legislazione vigente, l'autorità locale non ha compiti censori. Solo il prefetto può «*per gravi ragioni d'ordine pubblico*» sospendere la rappresentazione di un film; ma ciò non significa che il prefetto possa sindacare l'operato della censura centrale: significa soltanto che, in relazione a certe situazioni locali, per evitare pregiudizi all'ordine pubblico, che è fenomeno esterno e non interno rispetto allo spettacolo, e che non ha nulla a che fare con le offese al pudore, può eccezionalmente sospendere una programmazione, fino a che quelle ragioni non siano venute meno. Iniziative d'altro genere, tanto più se prese da questori, marescialli dei carabinieri ecc., devono considerarsi assolutamente illegittime.

Un'opera cinematografica munita di «*nulla osta*» può divenire, nonostante la

autorizzazione ministeriale, oggetto di procedimento penale su iniziativa di qualche procuratore della Repubblica. Nel nostro ordinamento, infatti, il nulla osta amministrativo non preclude il potere dell'autorità giudiziaria di perseguire gli eventuali reati che essa ravvisi nella pubblica rappresentazione di un certo spettacolo (reato di atti osceni, di vilipendio del governo, delle forze armate, ecc.).

È un'altra grave contraddizione che dovrà essere superata in sede di riforma: essendo inammissibile, in uno Stato bene ordinato, che un produttore, un regista possano essere sottoposti a procedimento penale per uno spettacolo che ha avuto il nulla osta della censura. Nel Congresso internazionale cinematografico, tenutosi a Venezia dal 30 settembre al 2 ottobre di quest'anno, questa contraddizione è stata unanimamente rilevata, e si è delineato un orientamento nel senso di attribuire all'autorità giudiziaria anche i compiti della censura preventiva, in modo che si abbia una sentenza (sul tipo di quanto è avvenuto recentemente in Inghilterra per il romanzo *L'amante di Lady Chatterley* di Lawrence), che faccia stato precludendo ogni possibile ulteriore iniziativa persecutoria. Tuttavia molti magistrati non erano d'accordo con questa proposta, ritenendo la funzione di censore incompatibile con le funzioni giudiziarie.

Certo è che — allo stato attuale delle cose — il pubblico ministero può promuovere procedimento penale, nonostante la censura, può fare sequestrare film ai fini del procedimento penale, ma non può arrogarsi competenze di supercensore, e imporre o suggerire tagli per evitare il processo e quindi la sospensione delle rappresentazioni. Così facendo, oltre a coartare la libertà del produttore sotto grave minaccia, invade indebitamente la competenza dell'autorità amministrativa, e si attribuisce compiti e funzioni estranee a quelle che la legge e la Costituzione gli assegnano inderogabilmente. Ecco perché le singolari iniziative del procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano in relazione al film *Rocco e i suoi fratelli* appaiono del tutto contrastanti con

le leggi in vigore; e perché anche ciò che è avvenuto, in relazione al film *L'avventura* su iniziativa del procuratore della repubblica di Milano, non appare in chiave di retta interpretazione delle leggi stesse.

In sostanza, prima si sono oscurati, poi si sono fatti tagliare alcuni metri di pellicola, su « suggerimento » delle suddette autorità e per evitare sequestro e processo. Se un pubblico ministero non è soddisfatto del « nulla osta », può segnalare al Ministero il fatto, affinché promuova una revisione; ma non può trasformarsi in magistrato-censore. Se una simile procedura si generalizzasse, come potrebbero i cittadini essere tranquilli di fronte a chi, per la Costituzione, è il supremo custode della libertà e della legalità?

È bene, a questo punto, sottolineare che anche l'iniziativa di promuovere un procedimento penale — oltre a essere di competenza del procuratore della Repubblica presso il Tribunale e non di competenza del procuratore generale presso la Corte di appello — non è un atto discrezionale del pubblico ministero. Solo quando vi sono fondati indizi di un reato si può procedere. Nella specie, il reato di cui si discuteva era quello di « spettacolo osceno », previsto dall'art. 258 cod. pen.

Senonché, l'art. 529 cod. pen. espressamente stabilisce che « non si considera oscena l'opera d'arte o di scienza ». Ora, di fronte a due film che avevano ottenuto unanimi riconoscimenti di valore artistico anche in sede internazionale, esisteva una legittima presunzione che avrebbe dovuto, quanto meno, rendere più cauto il procuratore dott. Trombi. Senonché, in un'intervista concessa a un settimanale, pare che egli abbia sostenuto la singolare idea che un'opera d'arte può essere sezionata, in modo da mettere in evidenza ciò che è osceno e che può essere tagliato, da ciò che osceno non è. Questo punto di vista, oltre che contrario a qualsiasi nozione di critica estetica, è anche contrario all'insegnamento della Corte di cassazione che ha detto espressamente che l'opera « dev'essere considerata in modo unitario con riferimento al suo intero contenuto » (Cass. pen.

20 giugno 1959, ric. Castoldi n. 2837). Cioè, il particolare non può essere considerato in sé e per sé, ma in rapporto funzionale con i criteri ispiratori dell'opera.

La Corte di cassazione, inoltre, ha insegnato che per determinare se una sequenza o un romanzo o un quadro siano « contrari al comune sentimento del pudore » non bisogna riferirsi all'eccessiva, e spesso patologica, sensibilità puritana di singoli cittadini o di singole associazioni, ma a quella che è la sensibilità dominante nella collettività: concetto questo che non pare condiviso dal dott. Trombi, il quale, peraltro, non ci spiega come dal « comune sentimento del pudore », realtà storica, si possa passare a quello che dovrebbe essere il pudore in senso astratto e oggettivo, concetto, oltre che discutibile, certo di natura deontologica e non storica. Comunque — si ripete — se l'opera è artistica, come nel caso dei due film in questione, il problema dell'offesa al pudore non può neppure essere impostato. Né altri reati si potrebbero certamente ravvisare nei due film di Visconti e Antonioni: a parte il fatto che le sequenze incriminate non sono né oscene né raccapriccianti, sta il fatto che la legge sulla stampa prevede, sí, come reato, il racconto di sce-

ne raccapriccianti, ma solo per le pubblicazioni e non per gli spettacoli. E ogni analogia, in materia penale, è vietata.

Si osserva da alcuni che certi film sono inadatti anche per maggiori dei sedici anni. Si può consentire che, in sede di riforma legislativa, la cosiddetta « maturità cinematografica » venga elevata ai diciotto anni, anche per ragioni di armonia con la legge penale, che solo a diciotto anni considera raggiunta la piena capacità penale. Ma questo non è un buon motivo per imporre agli adulti spettacoli infantili; e soprattutto non è un buon motivo perché il pubblico ministero eserciti funzioni amministrative di censore.

In conclusione, le peripezie subite dai film di Antonioni e di Visconti hanno dimostrato: 1. che l'attuale legislazione sulla censura è antiquata, contraddittoria, incostituzionale; 2. che, andando al di là di ciò che la stessa legislazione permette, si è colpita ingiustamente la libertà dell'arte e la libertà della produzione con iniziative e provvedimenti che sono contrari alla lettera e allo spirito del nostro ordinamento. Necessità, quindi, di riforma di leggi, ma anche di uomini e di costumi.

Pietro Nuvolone

A questo articolo che il prof. Pietro Nuvolone, ordinario di diritto penale all'Università di Pavia, ha scritto per Cinema Nuovo, segue, a pag. 495 (rubrica Saggi e studi) e sullo stesso argomento della censura, il testo di una lezione che Luigi Russo ha tenuto all'Università di Pisa nel corso che viene svolgendo sulla novellistica del '500. Il lettore troverà, a pag. 508 (Attualità e dibattiti), un consuntivo degli ultimi avvenimenti che coinvolgono la libertà di espressione. Infine Cesare Zavattini parla nel suo Diario di un progetto per un cortometraggio sulla censura.